



Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

Direzione Area Tecnica e di Esercizio

Decreto del Dirigente n° 468 /DATE/2019 14 OTT. 2019

OGGETTO: Servizio di soccorso meccanico (SSM) sulle Autostrade gestite dal Consorzio per le Autostrade Siciliane – Disciplinare di Oneri per lo svolgimento del Servizio: Approvazione in linea tecnica.

PREMESSO:

CHE il Consorzio per le Autostrade Siciliane è Concessionario del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti per la gestione delle Autostrade A/18 Messina-Catania, A/18 Siracusa-Gela, A/20 Messina-Palermo, giusta Convenzione ANAS/CAS 27/11/2000.

CHE il Consorzio, quale Ente gestore, è obbligato a garantire sulle predette tratte – per tramite di “Organizzazioni” in regola con quanto disposto dall’art. 374 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e della Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24/5/1999, pubblicata sulla G.U.R.I., Serie Generale, n° 153 del 2/7/1999, all’uopo autorizzate dal Consorzio medesimo ex art. 175 co. 12 del D. Lgs. 30/4/1992 n° 285 “Codice della Strada” – il Servizio di Soccorso Meccanico, su richiesta e/o necessità, in caso di accadimenti incidentali ovvero di condizioni di guasti e malfunzionamento di veicoli.

CHE si rende, pertanto, necessario disciplinare lo svolgimento di detto Servizio in ordine ai requisiti richiesti alle “Organizzazioni” che facciano richiesta di autorizzazione, nonché alle modalità di espletamento del Servizio stesso.

CHE con nota 11/1/2019 n° 46/DG l’Ing. Gaspare Sceusa veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento finalizzato a garantire e disciplinare il S.S.M.

CHE con nota 12/9/2019, espletati gli incumbenti preliminari, il R.U.P. nominato provvedeva a rimettere Schema di “*Disciplinare di Oneri per lo svolgimento del Servizio di Soccorso Meccanico (SSM) sulle Autostrade gestite dal Consorzio per le Autostrade Siciliane*”, che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, in uno con lo Schema di “*Richiesta di Autorizzazione ex art. 175, comma 12, D. Lgs. 285/1992*” per l’espletamento del S.S.M.

CHE si rende necessario provvedere alla approvazione della istruttoria condotta dal R.U.P., che si sostanzia nella redazione – nel rispetto e nei limiti della normativa vigente in materia – dell’allegato Schema di “*Disciplinare*” e dello Schema di “*Richiesta di Autorizzazione*” di cui sopra e, quindi, alla approvazione, in linea tecnica, di detti documenti.

. / .

RITENUTO di dover trasmettere il presente atto – con i documenti costituenti sopra declinati ed oggi in approvazione – al Dirigente Generale del Consorzio perché provveda, per la propria competenza, a disporre la definizione degli atti finalizzati alla pubblicazione sul Sito Istituzionale del Consorzio di idoneo Avviso, corredato dai medesimi documenti, perché le “Organizzazioni” interessate ne abbiano formale conoscenza ai fini di manifestare il proprio interesse allo svolgimento del Servizio.

VISTA la vigente normativa in materia di procedimento amministrativo.

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50.

VISTO il D. Lgs. 30/4/1992 n° 285 “Codice della Strada”, in particolare il suo art. 175.

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane

D E C R E T A

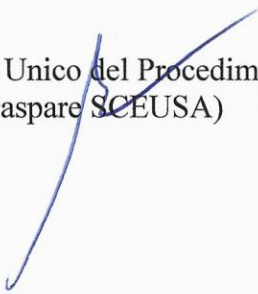
APPROVARE l'istruttoria condotta dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Sceusa, che si sostanzia nella redazione – nel rispetto e nei limiti della normativa vigente in materia – dell'allegato “Disciplinare” e della “Richiesta di Autorizzazione” oggi in approvazione.

APPROVARE, in linea tecnica, il “*Disciplinare di Oneri per lo svolgimento del Servizio di Soccorso Meccanico (SSM) sulle Autostrade gestite dal Consorzio per le Autostrade Siciliane*”, allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale; e contestualmente

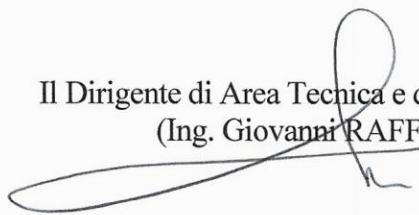
APPROVARE, in linea tecnica, lo Schema di “*Richiesta di Autorizzazione*” ex art. 175, comma 12, D. Lgs. 285/1992, allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

TRASMETTERE il presente atto – con i documenti costituenti sopra declinati ed oggi approvati – al Dirigente Generale del Consorzio perché provveda, per la propria competenza, a disporre la definizione degli atti finalizzati alla pubblicazione sul Sito Istituzionale del Consorzio di idoneo Avviso, corredato dai medesimi documenti, perché le “Organizzazioni” interessate ne abbiano formale conoscenza ai fini di manifestare il proprio interesse allo svolgimento del Servizio.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Gaspare SCEUSA)



Il Dirigente di Area Tecnica e di Esercizio
(Ing. Giovanni RAFFA)



**DISCIPLINARE DI ONERI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
DI SOCCORSO MECCANICO (SSM) SULLE AUTOSTRADE
GESTITE DAL CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE**

*(AUTOSTRADA A/18 MESSINA-CATANIA, AUTOSTRADA A/18 SIRACUSA-GELA,
AUTOSTRADA A/20 MESSINA-PALERMO ED AUTOSTRADA A/20 MESSINA-
PALERMO "TANGENZIALE DI MESSINA")*

1. GENERALITÀ

1.1 Il presente Disciplinare regola lo svolgimento del servizio di soccorso meccanico lungo la rete autostradale in concessione al Consorzio autostrade siciliane, in seguito per brevità denominata come "Società", e costituisce parte integrante e sostanziale della autorizzazione rilasciata alla ditta – in seguito definita come "Organizzazione" – che ha richiesto di svolgere il servizio di soccorso meccanico.

1.2 La Società autorizza allo svolgimento del servizio di soccorso meccanico di cui al precedente punto 1.1, in seguito per brevità denominato "SSM", ai sensi di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 175 del Nuovo Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30/4/1992 n° 285, qualsiasi Organizzazione, in regola con quanto disposto dall'art. 374 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e dalla Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24/5/1999 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n° 153 del 2/7/1999, che ne faccia espressa richiesta e che sia in possesso dei requisiti minimi di seguito elencati:

a. l'Organizzazione è tenuta ad assicurare, direttamente o tramite soggetti terzi convenzionati (con mezzi dislocati presso apposite Officine Esterne) la copertura di tutte le Unità Territoriali indicate nell'art. 2 dell'atto di autorizzazione (secondo lo schema riportato al successivo allegato B). L'Organizzazione dovrà garantire uno standard qualitativo e funzionalmente adeguato del servizio alla clientela autostradale, sia dal punto di vista tecnico sia del comfort. L'Organizzazione dovrà essere in grado di prestare i servizi di seguito citati 365 giorni all'anno e 24 ore su 24, nei tempi e con le modalità previsti dal presente Disciplinare.

A tale riguardo, si specifica che l'Organizzazione deve fornire alla Società, sia su supporto informatico, secondo le specifiche dalla stessa dettate, sia su supporto cartaceo, la mappatura di tutte le Officine Esterne (utilizzando per ogni struttura il modello descrittivo fornito all'allegato D). L'Organizzazione si assume la responsabilità circa la veridicità dei dati forniti e la loro conformità ai requisiti previsti dalla normativa vigente, anche in materia di formazione del personale addetto. Detta mappatura avrà anche lo scopo di creare uno strumento che serva come punto di riferimento per l'attribuzione degli interventi, come in seguito specificato al punto 4.2 e seguenti;

b. l'Organizzazione dovrà avere la disponibilità di un adeguato numero di veicoli ad uso speciale per il soccorso stradale a motoveicoli ed autovetture (autocarro con pianale leggero e verricello o gru) che consentano il rispetto dei tempi massimi di intervento di cui al successivo punto 4.2;

c. l'Organizzazione è comunque tenuta ad assicurare la disponibilità per il servizio autostradale, sia di notte che di giorno, festività comprese, di almeno una officina abilitata al soccorso pesante mediamente ogni 60 chilometri di rete (rete che, ai soli fini della individuazione delle officine competenti, viene divisa in tre tratte, come da allegato B), fermo restando il rispetto dei tempi massimi di intervento di cui al successivo punto 4.2. In considerazione di tale particolare tipologia di servizio, l'Organizzazione dovrà garantire, in presenza delle necessarie condizioni di sicurezza, interventi di personale e mezzi specializzati (quali: Officine mobili, assistite – durante le operazioni – da carri d'appoggio) alla sostituzione degli pneumatici di scorta in dotazione al veicolo soccorso, previa autorizzazione del competente Centro Operativo;

Le suddette estensioni di rete possono essere costituite indifferentemente da una sola autostrada o da un sistema di diversi tratti autostradali interconnessi.

d. l'Organizzazione dovrà assicurare la disponibilità di una Centrale Operativa, in funzione 365 giorni l'anno e 24 ore su 24 che garantisca tempi di risposta non superiori ad 1 (uno) minuto per almeno il 90% delle chiamate e sia raggiungibile telefonicamente da parte dell'utenza a mezzo di "numero verde" (a totale carico del chiamato).

e. l'Organizzazione dovrà garantire che tutte le officine utilizzate ai fini dell'espletamento del SSM:

- siano dotate di autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale chiaramente identificabili per colore e marchio, di proprietà o in comodato, di caratteristiche costruttive e funzionali rispondenti a quanto previsto all'Appendice IV – art. 12 – al Titolo I del DPR 16/12/1992 n° 495 e in particolare:

Nel caso le Officine operino per più Organizzazioni, siano differenziati i mezzi di soccorso per ciascuna Organizzazione per colore e marchio (il cui logo dovrà essere fatto pervenire alla Società) e il personale.

- le officine abilitate al soccorso leggero abbiano almeno un carro con portata **2,5T** e tutte le attrezzature e dotazioni necessarie all'espletamento di tale tipologia di soccorso. Entro mesi 4 (quattro) dalla sottoscrizione dell'Autorizzazione di cui al presente Disciplinare le officine dovranno dotarsi di almeno di un carro per officina leggera con portata **3,5 T**.
- Le officine abilitate al soccorso pesante abbiano carri atti al traino, traino sollevato e recupero con gru con torretta girevole; tali mezzi dovranno essere in grado di sollevare veicoli di massa non inferiore a 25 T e di trainare veicoli con massa non inferiore a 12 T e dispongano di tutte le attrezzature e dotazioni necessarie all'espletamento di tale tipologia di soccorso.
- Esclusivamente su ognuna delle autostrade A/18 ME-CT, A/18 SR-GELA ed A/20 ME-PA l'Organizzazione dovrà altresì disporre di:
 - almeno due Officine abilitate al soccorso pesante che siano dotate ognuna di almeno una gru avente capacità di sollevamento minimo di 40T (nell'A/20), almeno una officina avente la medesima dotazione anche per l'A/18 ME-CT e l'A/18 SR-GELA.
 - almeno una Officina dotata di carro munito di forca con capacità di sollevamento minimo di 12T oppure di un carrellone ad uso speciale soccorso stradale. La forca è consentita anche sulla stessa gru.
- Le Organizzazioni che alla data del presente atto risultano già autorizzate allo svolgimento del servizio avranno 4 (quattro) mesi di tempo per adeguare le strutture

- destinate al servizio pesante con le caratteristiche previste nel presente Disciplinare.
- L'Organizzazione si impegna, a fronte di eventuali modifiche al Codice della Strada o del relativo Regolamento attuativo, ad adeguare il proprio parco mezzi alla nuova normativa, con particolare riferimento all'eventuale maggior potenziale di traino consentito dalla massa del mezzo di soccorso.
 - siano autorizzate all'esercizio dell'attività di autoriparazione – di cui alla Legge n° 122 del 5/2/1992 e successive modifiche – ai sensi di quanto al riguardo stabilito dall'art. 374 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e abbiano un responsabile tecnico nominato per ogni officina;
 - siano munite di Licenza che autorizzi, ai sensi di quanto previsto dal punto 8 dell'art.19 del DPR 24/7/1977 n° 616, ad effettuare il servizio di deposito per i veicoli rimossi o siano autorizzate come Depositeria Giudiziaria;
 - siano dotate di personale abilitato, al quale sia stata fornita adeguata formazione, ai sensi del successivo punto 4.6. Per tale personale l'organizzazione chiederà alla società l'autorizzazione ad operare nelle pertinenze autostradali.
- f. l'Organizzazione deve operare in regime di “Reciprocità Tariffaria” con tutte le altre organizzazioni autorizzate sulla rete autostradale in concessione, limitatamente ai veicoli leggeri, riconoscendo come valide le convenzioni di queste ultime con la propria clientela e attuando accordi di reciprocità nel rispetto delle tariffe applicate da ogni operatore, senza alcun onere aggiuntivo per la clientela e per la Società. In nessun caso potranno essere applicate tariffe maggiori a quelle riportate al successivo punto 8;
- g. l'Organizzazione dovrà indicare l'ufficio o il responsabile competente alla gestione del servizio su tutte le tratte autostradali di competenza della Società o delle singole Unità Territoriali della medesima. L'ufficio o il responsabile gestirà i rapporti organizzativi con la Società, intendendosi come tali a titolo esemplificativo e non esaustivo: richieste particolari della Società relative allo svolgimento di taluni servizi, rapporti con gli eventuali Centri Interni e le Officine Esterne, determinazione di eventuali disservizi da parte della Centrale Operativa, analisi e proposte di soluzioni di problematiche relative allo svolgimento del servizio, controllo costante dell'operato dei collaboratori facenti capo all'Organizzazione;
- h. l'Organizzazione deve fornire documentazione che attesti la certificazione ISO 9001-2000 per l'erogazione dei servizi di assistenza tecnica ai veicoli;
- i. l'Organizzazione si impegna, a far data dalla richiesta scritta da parte della Società, a dotare entro 12 (dodici) mesi il 25% delle Officine operanti sulla rete di apparati di radiolocalizzazione, in grado di dialogare con il sistema di controllo della Società, che consentano la verifica, in tempo reale, dei tempi d'intervento e della localizzazione effettiva dei mezzi di soccorso. In ogni caso tale copertura dovrà permettere il controllo di almeno il 60% degli interventi. Nei successivi 24 (ventiquattro) mesi di validità dell'Autorizzazione dovrà essere dotato dello stesso sistema un ulteriore 35% delle Officine, tale da garantire il controllo di almeno l'85% dei soccorsi;
- j. l'Organizzazione dovrà fornire, per ogni officina, la seguente documentazione:

- Visura camerale riportante i requisiti previsti dalla Legge n° 122 del 5/2/1992 e successive modifiche;
- Licenza di deposito comunale o giudiziaria;
- Fotocopia dei libretti di circolazione di tutti i mezzi di soccorso;
- Fotocopia dei libretti di omologazione delle gru dei mezzi pesanti;
- Fotocopia della patente di guida del personale autorizzato all'attività di soccorso;
- Dichiarazione, da parte del datore di lavoro delle singole Officine convenzionate, nella quale si attesta che il personale impiegato nel servizio sia stato formato ed informato, in adempimento ai contenuti del D. Lgs. 81/2008, sui rischi dell'ambiente di lavoro in cui andrà ad operare e siano allo stesso assegnati in dotazione i mezzi di protezione individuale eventualmente previsti.

L'Autorizzazione sarà rilasciata dal Consorzio autostrade siciliane entro 90 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, che dovrà essere presentata dall'Organizzazione, in conformità al modello pubblicato, unitamente al presente disciplinare, sul sito internet del Consorzio www.autostradesiciliane.it, a mezzo posta all'indirizzo: Consorzio per le Autostrade Siciliane, Contrada Scoppo, 98122 MESSINA.

Il Consorzio effettuerà, mediante apposita istruttoria, le opportune verifiche in ordine al possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti dal presente Disciplinare e dalla normativa applicabile.

Il termine per il rilascio dell'Autorizzazione di cui sopra è da ritenersi interrotto, per un periodo non superiore a 60 giorni, ove il Consorzio autostrade siciliane rilevi carenze documentali e/o richiede all'Organizzazione la produzione di ulteriore documentazione e/o chiarimenti; il decorso del termine riprenderà dalla data di ricevimento dei documenti e/o dei chiarimenti richiesti. Qualora detti documenti e/o chiarimenti non pervengano entro il termine di 60 giorni, l'Autorizzazione deve ritenersi respinta senza ulteriori comunicazioni.

1.3 In considerazione della delibera del 4/10/2001 della Commissione di Garanzia per la Legge 12/6/1990 n° 146 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n° 273 del 23/11/2001, e più specificatamente a quanto contenuto al punto 9 della Regolamentazione provvisoria e conformemente alle direttive impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sciopero:

- la Società si impegna a mantenere in funzione la propria Centrale Operativa di seguito denominata Sala Radio 24 ore su 24, con almeno un addetto; ciò al fine di assicurare in modo continuativo la ricezione e lo smistamento delle chiamate di soccorso;
- l'Organizzazione dovrà assicurare il funzionamento della propria Centrale Operativa, con le stesse modalità garantite dalla Società, così come definite al punto precedente;
- l'Organizzazione, inoltre, dovrà assicurare la disponibilità delle Officine o Centri Interni utilizzati per l'espletamento del SSM in misura non inferiore al 40% di quelle indicate nell'allegato D, garantendo comunque che lo svolgimento degli interventi avvenga nei tempi previsti per il servizio notturno di cui al successivo punto 4.2 lettera B.

2. DEFINIZIONE E COMPITI DEL SERVIZIO DI SOCCORSO MECCANICO

2.1 Al fine di ottenere l'Autorizzazione allo svolgimento del SSM, l'Organizzazione interessata dovrà impegnarsi ad assicurare, nel territorio ove intende prestare il servizio, i compiti previsti dall'art. 2 dell'Autorizzazione. In particolare, il servizio dovrà essere svolto dall'Organizzazione nei confronti di tutta l'utenza e non soltanto nei confronti della clientela ad essa associata.

I compiti sopra menzionati vengono così precisati:

2.1.1 - riparazione in autostrada dei veicoli in avaria, limitatamente ai casi di lieve entità che non comportino operazioni meccaniche complesse e che comunque non creino pregiudizio per la sicurezza della circolazione;

2.1.2 - rifornimento in autostrada di liquidi per circuiti di raffreddamento e di acqua (esclusi liquidi per circuiti sigillati), di lubrificante e di carburante, quest'ultimo nella sola quantità necessaria al raggiungimento della prima Area di Servizio nel senso di marcia del veicolo bisognoso di intervento;

2.1.3 - trasporto o traino fino alla prima officina di Area di Servizio, se ubicata prima dell'uscita immediatamente a valle del luogo di fermo, o fino ad un'officina esterna, (associata all'Organizzazione o ad altra di fiducia dell'utente) corrispondente alla prima uscita nel senso di marcia, dei veicoli che necessitino di riparazioni non eseguibili su strada;

2.1.4 - rimozione e successivo trasporto o traino, fino ad un'officina esterna corrispondente alla prima uscita nel senso di marcia o eventualmente in altro luogo di deposito indicato dalla Polizia Stradale, dei veicoli rimasti coinvolti in incidenti e/o posti sotto sequestro;

2.1.5 - rimozione, a termini di legge, dei veicoli abbandonati, o comunque in sosta non consentita lungo l'autostrada e sue pertinenze secondo le disposizioni impartite dalla Polizia Stradale. Gli oneri relativi al prelievo, rimozione e deposito dei veicoli verranno addebitati dall'Organizzazione o dall'officina al proprietario o conducente del mezzo in tutti i casi in cui sia possibile risalire all'intestatario del veicolo.

Per i veicoli abbandonati, rimossi ai sensi del D.M. 460/99, gli oneri relativi a rimozione, sosta e trasferimento presso il più vicino Centro di autodemolizione, autorizzato ai sensi dell'art.46 del D.Lgs. 22/97, restano a carico dell'Ente proprietario della Strada.

2.2 L'Organizzazione dovrà garantire, sotto la propria responsabilità, che tutte le Officine siano dotate di autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale rispondenti alle caratteristiche definite al punto 1.2. e siano autorizzate all'esercizio dell'attività di autoriparazione - di cui alla Legge n° 122 del 5/2/1992 e successive modifiche - e siano autorizzate ad effettuare l'esercizio di deposito di autoveicoli ai sensi di quanto previsto dal punto 8 dell'art. 19 del D.P.R. 24/7/1977 n° 616 o il servizio di Depositeria Giudiziaria. Gli estremi di tali documentazioni saranno forniti alla Società, in fase di stipula dell'Autorizzazione, sia informaticamente sia su supporto cartaceo, utilizzando il modello in allegato D. Successivamente ogni richiesta di nuovo inserimento sarà corredata dalla

C) Centri Interni all'autostrada con orario diurno dalle 7 alle 21 per tutti i giorni dell'anno. Si definisce Centro Interno il locale messo a disposizione dalla Società su pertinenze della propria rete atto ad ospitare uno o più carri ed il personale preposto allo svolgimento del servizio. Tale struttura non è destinata all'attività di autoriparazione. Possono operare nell'ambito dei Centri Interni i carri autorizzati dalla Società e riportati nell'allegato D.

L'assegnazione di tali Centri Interni avverrà nei confronti dei soggetti richiedenti qualificati all'espletamento del SSM come eventualmente stabilito al riguardo dal documento di autorizzazione. Detta assegnazione verrà effettuata, secondo le disponibilità, e sulla base delle capacità tecniche e finanziarie delle Organizzazioni richiedenti e comunque in relazione alle specifiche necessità della Società.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 37 del C.d.S. e dal relativo Regolamento attuativo e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999 il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 9/6/1995.

Per garantire il necessario collegamento operativo dei mezzi di soccorso con la Sala Radio, l'Organizzazione si impegna a far dotare tutti i suddetti mezzi di apparecchi telefonici cellulari che consentano il collegamento operativo di cui sopra.

I mezzi di soccorso, sia delle Officine Esterne sia dei Centri Interni, dovranno essere chiaramente identificabili, per colore e marchio (il cui logo dovrà essere fatto pervenire alla Società), come appartenenti, o in uso, alla Organizzazione autorizzata all'espletamento del servizio. I mezzi privi di tale identificazione non saranno ammessi a svolgere il servizio.

Nel caso che l'Officina o Centro Interno utilizzi personale non autorizzato e/o mezzi non chiaramente identificabili per colore e logo, oppure privi delle attrezzature richieste, verranno applicate le penali di cui al successivo punto 6, tabella in allegato B.

4.2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SSM IN AUTOSTRADA

L'Organizzazione autorizzata allo svolgimento del SSM dovrà garantire che i carri impiegati rispettino i tempi di intervento previsti nel presente Disciplinare.

A) Nell'ambito dello svolgimento del SSM va enucleata l'attività qualificata come servizio pubblico essenziale secondo i criteri dettati al riguardo dal punto 4 della Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999.

Per gli interventi rientranti in tale attività, ovvero quelli che riguardano "un veicolo fermo per avaria o incidente sulle carreggiate, sulle rampe di accesso o di uscita o nella corsia di emergenza, qualora questa abbia una larghezza inferiore a 3 metri", i tempi di intervento sono:

- per il soccorso ad un veicolo di massa minore o uguale a 3,5 t: 20 minuti
- per il soccorso ad un veicolo di massa superiore alle 3,5 t: 30 minuti

B) Negli altri casi di intervento non rientranti nelle ipotesi di servizio pubblico essenziale, come sopra definite, i tempi da rispettare sono i seguenti:

- per il soccorso ad un veicolo di massa minore o uguale a 3,5 t: 30 minuti per l'arco temporale compreso tra le ore 06.00 e le ore 22.00, e 45 minuti per il rimanente periodo;
- per il soccorso ad un veicolo di massa superiore alle 3,5 t: 60 minuti per l'arco temporale compreso tra le 06.00 e le 22.00 e 1h,10' per il rimanente periodo.

All'atto della richiesta di intervento, al fine di applicare i tempi previsti dalla precedente lettera B), deve essere possibile stabilire, tramite la certificazione operata dal personale autostradale o dalla Polizia Stradale, se lo stesso rientri nelle ipotesi di "servizio pubblico essenziale"; in difetto di tale certificazione dovranno essere sempre rispettati i tempi di cui alla precedente lettera A)

Per il soccorso pesante, qualora rientri l'ipotesi di servizio pubblico essenziale, l'officina avrà sempre l'obbligo di intervenire con due addetti.

4.2.1 Modalità di attivazione del SSM

Fermi restando i criteri di funzionamento del SSM come di seguito riportati, resta inteso che la Società, ogni volta che vengano meno le normali condizioni di sicurezza e transitabilità, avrà la facoltà di far eseguire gli interventi di soccorso o di recupero ad enti o ditte dalla stessa scelti, derogando in tali casi ai criteri sopra richiamati. Per tali evenienze, nessuna pretesa potrà essere avanzata dalle Organizzazioni che manterranno altresì la Società manlevata da qualsiasi richiesta di danni dei propri associati.

La Società inoltre si impegna a non rilasciare autorizzazioni a mezzi di soccorso non appartenenti alle organizzazioni autorizzate e a trasmettere alla Polizia Stradale ogni segnalazione di esercizio abusivo del soccorso in autostrada, al di fuori di quanto specificato nel paragrafo precedente.

Il SSM potrà essere attivato dall'utenza con:

- richiesta di intervento non nominativa tramite le colonnine SOS presenti in autostrada, a mezzo telefono, e/o per mezzo di personale della Polizia Stradale e/o della Società presente sulle autostrade stesse. Tale richiesta si sostanzia in una domanda di soccorso meccanico senza che sia stata specificata preferenza per alcun operatore ai fini dell'intervento.
- richiesta di intervento nominativa per ottenere l'intervento in autostrada di una specifica Organizzazione, pervenuta alla Società tramite le colonnine SOS presenti in autostrada, a mezzo telefono, e/o per mezzo di personale della Polizia Stradale e/o della Società presente sulle autostrade stesse a seguito di specifica richiesta dell'utente o comunque indirizzate dall'utente stesso alla Centrale Operativa della stessa Organizzazione. L'Organizzazione, in occasione della richiesta di intervento, dovrà sempre fornire nominativo dell'utente e targa del veicolo; diversamente la richiesta non sarà accolta, ma sarà considerata non nominativa.

La Società si riserva la possibilità di istituire una centrale con un numero verde, controllata

tempestività di intervento (distanza dal punto di intervento), il sistema contatterà la prima Organizzazione disponibile. In ipotesi di successiva assegnazione d'intervento, in altra analoga situazione, il sistema contatterà prioritariamente l'Organizzazione esclusa la volta precedente. In caso di un maggior numero di Organizzazioni si provvederà con lo stesso sistema a rotazione.

Tale sistema a rotazione sarà applicato per ciascun tratto autostradale compreso tra due caselli di uscita consecutivi in entrambe le carreggiate.

Gli interventi a vuoto non saranno computati ai fini della rotazione

b) Richieste di intervento nominative

Qualora pervenga, in qualsiasi modo, una richiesta di intervento nominativa, non rientrante nei casi di servizio pubblico essenziale come definito al precedente punto 4.2, la Sala Radio, ove non debba considerare lo stesso come intervento di emergenza, provvederà a contattare la competente Centrale Operativa dell'Organizzazione per affidare l'intervento e ottenere la conferma.

L'intervento potrà essere assunto in carico solo a patto che sia garantito il rispetto dei tempi di cui al precedente punto 4.2. Tale condizione è derogata solo qualora il veicolo oggetto di intervento si trovi in area di servizio o in area di parcheggio. Anche in tali casi la deroga varrà solo se il veicolo non crea pericolo per gli occupanti dello stesso o per terzi. La deroga comunque non opererà per i veicoli che si trovino in corsia di emergenza, in piazzola di sosta e/o in piazzali di stazione.

La chiamata nominativa potrà essere effettuata solo per interventi relativi ad avarie con veicoli che si trovino in condizioni di sicurezza. Ciò in quanto l'attribuzione di chiamate relative ad incidenti o a veicoli in posizione pericolosa o comunque di intralcio alla circolazione, investendo aspetti connessi con la sicurezza degli utenti e con la garanzia di transitabilità dell'autostrada, sarà gestita direttamente dalla Sala Radio (vedi punto 4.2).

Ove la richiesta di intervento nominativa sia effettuata da parte dell'utente direttamente all'Organizzazione, questa, prima di attivare il servizio è tenuta ad informare la Sala Radio, indicando il luogo di fermo dell'utente e la presunta causa del fermo, oltre agli estremi identificativi del veicolo e dell'utente al fine di ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'intervento. L'Organizzazione non potrà mai attivare alcun soccorso senza la preventiva autorizzazione della Sala Radio della Società. In caso di inadempimento saranno applicate le penali di cui al successivo punto 6, tabella in allegato B.

Qualora a seguito di un'assegnazione di un soccorso da parte della Sala Radio della Società, l'Organizzazione abbia comunicato l'intervento di un'officina ottenendone la necessaria autorizzazione, non potrà disporre l'intervento di una diversa officina per il medesimo soccorso, salvo preventiva ulteriore richiesta di autorizzazione alla Sala Radio. Sarà facoltà della medesima Sala Radio, per motivi attinenti alla sicurezza della circolazione e/o per il rispetto dei tempi massimi d'intervento previsti dal presente Disciplinare, autorizzare o meno detto soccorso all'Organizzazione.

In caso di impossibilità a svolgere il servizio da parte dell'Organizzazione, ovvero qualora si verifichi una fattispecie che imponga alla Società in situazioni di emergenza, di derogare ai criteri di attribuzione delle chiamate nominative per garantire la rimozione del veicolo

nel minor tempo possibile (esempio incidente con uno o più veicoli, posizione pericolosa ecc.), la Sala Radio non autorizzerà l'intervento all'Organizzazione che, ove possibile, informerà della situazione il proprio associato.

Resta inteso, come precisato al precedente punto 4.2.1, che nelle predette ipotesi la Società potrà attivare, a suo insindacabile giudizio, e senza bisogno di rispettare alcuna priorità di chiamata, qualsiasi soggetto in grado di garantire il più sollecito ripristino delle condizioni di sicurezza e transitabilità e che comunque ciascuna Organizzazione manterrà la Società estranea a qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di utenti che lamentino il mancato intervento della Organizzazione prescelta.

c) Casi particolari

In entrambe le modalità di richiesta di intervento, di cui alle precedenti lettere a) e b), qualora a seguito della attribuzione di un intervento sulla base di una segnalazione comunque pervenuta alla Sala Radio, e nel caso in cui l'utente non si faccia trovare sul posto o disconosca la richiesta effettuata (non nominativa o nominativa), non potrà essere avanzata alcuna pretesa di risarcimento o altro da parte dell'Organizzazione e/o - per essa - dall'Officina o operatore incaricato.

Ove a fronte della attribuzione di un soccorso il carro intervenuto rilevi l'inadeguatezza dei propri mezzi, lo stesso dovrà essere portato a compimento - previa autorizzazione da parte della competente Sala Radio - a cura della stessa Organizzazione, rispettando anche per il nuovo intervento i tempi previsti al punto 4.2. In tal caso potrà essere addebitato all'utente il costo di un solo soccorso.

Nel caso in cui l'Organizzazione competente non possa evadere la richiesta di intervento, la Sala Radio lo attribuirà ad altra Organizzazione fermo restando che solo quest'ultima potrà richiedere il pagamento del servizio prestato.

Resta inteso, in ogni caso, che non sono consentiti interventi o prestazioni di soccorso in autostrada non preventivamente comunicati ed autorizzati dalla Sala Radio. Il mancato rispetto di tale adempimento da parte di Officine o Centri Interni, comporterà l'applicazione delle penali secondo quanto previsto al successivo punto 6, tabella in allegato B.

Fermo quanto disposto dall'art. 176 comma 6 del Nuovo Codice della Strada, ove il veicolo in sosta venga giudicato di intralcio e/o di pericolo alla circolazione da parte della Polizia Stradale e/o della Società, ne sarà disposta la rimozione. Detta operazione, disposta dalla Polizia Stradale, dovrà sempre essere coordinata dalla competente Sala Radio.

d) Ordine di precedenza degli interventi

Di norma, gli interventi saranno autorizzati seguendo l'ordine cronologico delle richieste comunque pervenute alla Sala Radio.

Gli interventi che comunque interessano la carreggiata autostradale e/o i rami di svincolo hanno sempre la precedenza. Seguono in ordine di priorità, gli interventi relativi al mezzo in corsia di emergenza e/o in piazzola di sosta ed in ultimo vengono quelli richiesti presso i

piazzali di stazione, le aree di parcheggio e di servizio.

Gli interventi richiesti per il ripristino delle condizioni di sicurezza e transitabilità in seguito ad incidenti o ad altre situazioni di emergenza devono avere precedenza assoluta su qualsiasi altra richiesta di soccorso. In tali casi, ove ne ricorrano le condizioni, deve inoltre attuarsi prioritariamente lo sgombero della carreggiata.

4.3 REGISTRAZIONE DELLE RICHIESTE DI SOCCORSO E DEGLI INTERVENTI

La registrazione delle richieste di soccorso comunque pervenute alla Sala Radio e delle varie fasi di svolgimento dei conseguenti interventi da parte dell'operatore incaricato costituisce esigenza inderogabile, in quanto finalizzata a necessità di certificazione, valida - oltre che per la qualità del servizio - anche per gli eventuali effetti legali.

Sia la Sala Radio che le Centrali Operative delle Organizzazioni, e per esse gli operatori incaricati di ciascun intervento sono pertanto tenuti, al fedele e scrupoloso adempimento di quanto in seguito stabilito e potranno registrare le chiamate telefoniche tra gli stessi, per la gestione del servizio.

Eventuali registrazioni delle conversazioni telefoniche potranno avvenire solo per motivi organizzativi.

Il mancato rispetto di tali procedure potrà costituire, ad insindacabile giudizio della Società, motivo di esclusione di una Officina o operatore dal SSM in autostrada, come previsto al successivo punto 6, tabella in allegato C.

Per ciascun intervento, la Centrale Operativa incaricata deve comunicare alla Sala Radio:

- a. l'Officina o Centro Interno che interviene e la stazione di ingresso in autostrada (fatto salvo che non sia utilizzato un carro già presente in autostrada la cui posizione deve comunque essere comunicata).

Al momento del raggiungimento del luogo del soccorso, l'operatore incaricato deve comunicare alla Sala Radio i seguenti dati:

- b. conferma dell'Officina o Centro Interno intervenuto;
- c. punto di fermo del veicolo (autostrada, progressiva chilometrica e direzione, stazione, area di servizio, ecc.);
- d. eventuale presenza di feriti;
- e. situazione della viabilità (incidente, corsie bloccate, coda ecc.);
- f. ora di arrivo sul luogo dell'intervento;
- g. tipo e targa del veicolo soccorso o rimosso, o dichiarazione di intervento a vuoto;
- h. eventuale rilevante perdita di fluidi dal veicolo

Non appena completato l'intervento dovranno altresì essere forniti, alla Sala Radio, i seguenti dati:

- i. ora di termine dell'intervento;
- j. motivo della richiesta di intervento (avaria, incidente, altro);
- k. stazione di uscita.

Dovrà altresì essere specificato:

- l. il tipo di intervento effettuato (rimessa in marcia sul posto, trasporto ad officina in area di servizio, trasporto ad Officina Esterna, necessità di intervento sostitutivo da parte di una officina integrativa esterna per impossibilità del mezzo di effettuare il recupero e/o il trasporto del veicolo, che andrà comunque preventivamente autorizzato dalla Sala Radio);
- m. eventuale localizzazione del deposito del veicolo (per i casi di rimozione in assenza del conducente).

Gli orari di cui ai punti f) e i) devono corrispondere a quelli effettivi ed essere comunicati dall'operatore incaricato del soccorso contestualmente allo svolgimento cronologico degli eventi cui si riferiscono, con divieto di annotazioni cumulative "a posteriori" nonché di approssimazione degli orari stessi.

L'Organizzazione si impegna mensilmente (entro il giorno 20 del mese successivo) a fornire alla Direzione della Società, sia in formato cartaceo che informatico, secondo le specifiche che saranno fornite dalla Società, un report con il riepilogo degli interventi effettuati contenente tutti i dati di cui sopra e un altro con il riepilogo degli interventi distinti per tipologia di guasto.

In relazione all'impegno di dotare i propri veicoli operanti sulla rete di apparati di radiolocalizzazione previsto al punto 1.2. lettera i, in grado di dialogare con il sistema di controllo della Società e secondo le specifiche da essa indicate, l'Organizzazione consentirà l'acquisizione, in tempo reale, dei seguenti dati:

1. identificativo dell'Officina o Centro Interno;
2. identificativo del veicolo di soccorso;
3. ora di partenza del veicolo di soccorso;
4. ora d'ingresso in autostrada;
5. ora d'arrivo sul luogo dell'intervento;
6. tipo e targa veicolo soccorso o rimosso, o intervento a vuoto;
7. ora di termine dell'intervento;
8. ora di uscita dall'autostrada.

4.4 MODALITÀ DI INTERVENTO

Sia in ipotesi di chiamata nominativa che non, così come in qualsiasi ipotesi di chiamata di intervento in autostrada, l'Organizzazione si impegna a far rispettare le seguenti regole:

- a. in tutti i casi di intervento in autostrada gli operatori incaricati devono svolgere la specifica attività in modo da non costituire o determinare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità della Società al riguardo.

Fatta salva l'ipotesi di intervento di un carro già presente in autostrada (carro di Centro Interno o comunque carro localizzato da centrale operativa), dal punto d'ingresso il carro di soccorso dovrà raggiungere il luogo di intervento provenendo da monte.

In ogni caso, al fine di rendere il più breve possibile il percorso che il veicolo recuperato deve effettuare caricato sul carro di soccorso o a traino, questo dovrà uscire alla prima stazione a valle del luogo di intervento, anche per regolarizzare il pagamento del pedaggio da parte del veicolo soccorso e per usufruire delle condizioni di esonero per il veicolo soccorritore. L'eventuale prolungamento del trasporto in autostrada (da effettuarsi esclusivamente sul pianale) è escluso dalle condizioni di esenzione.

Qualora, in seguito ad incidente, si sia formato su una carreggiata un blocco di traffico tale da impedire ai mezzi di soccorso il raggiungimento dei veicoli da rimuovere, secondo la normale prassi sopra descritta, la Sala Radio può disporre che i suddetti mezzi giungano sul luogo dello stesso incidente contromano, attraverso uno dei varchi nello spartitraffico. Tale operazione deve essere attuata previe intese con la Polizia Stradale per quanto riguarda la predisposizione delle necessarie regolazioni del traffico ad opera della stessa. Analogamente, si procederà, nel caso in cui il blocco del traffico richieda una inversione di marcia per lasciare il luogo dell'incidente. Dette manovre, eseguite senza la preventiva e puntuale autorizzazione da parte della Sala Radio e della Polizia Stradale, comporteranno, previa comunicazione all'Organizzazione, la sospensione temporanea o l'esclusione definitiva dell'Officina o Centro Interno responsabile;

b. la rimozione del veicolo dovrà avvenire preferibilmente tramite il caricamento dello stesso sul pianale del carro di soccorso. Il trasporto di persone all'interno dell'abitacolo del veicolo caricato è consentito solo fino alla prima uscita nel senso di marcia;

c. qualora per il recupero da effettuare si renda necessario impegnare anche parzialmente una qualunque delle corsie di transito, l'operatore incaricato del soccorso sarà tenuto a richiedere alla Sala Radio competente, salvo situazioni di estrema urgenza, tramite il telefono cellulare, l'intervento della Polizia Stradale e/o del personale della Società, astenendosi da qualsiasi attività fino al loro arrivo sul posto;

d. l'operatore incaricato del soccorso non potrà effettuare la manovra di inversione di marcia in autostrada, salvo che non gli sia stata rilasciata dalla Società, ai sensi dell'art. 176 comma 12 del Nuovo Codice della Strada, specifica autorizzazione comunque limitata ai piazzali di stazione e concretamente effettuata soltanto nei casi in cui sussistano effettive esigenze di servizio valutate volta per volta dalla competente Sala Radio.

In tal caso l'operatore incaricato del soccorso dovrà adottare tutte le cautele necessarie all'effettuazione della manovra stessa in condizioni di assoluta sicurezza, nonché nel rispetto di tutte le disposizioni emanate dalla Società.

E' comunque sempre vietata al mezzo di soccorso l'inversione di marcia in autostrada e sue pertinenze con il veicolo caricato o al traino, tranne in caso di incidente che impedisca fisicamente la prosecuzione nel senso di marcia in cui si trova il veicolo da soccorrere, dietro richiesta della Polizia Stradale e con l'assistenza della medesima;

e. in tutti i casi di soccorso autorizzati dalla Società, l'operatore del soccorso sarà esentato dal pagamento del pedaggio per il percorso di andata e ritorno necessario per l'effettuazione dello stesso e sarà tenuto al versamento del pedaggio relativo al veicolo soccorso, fatta eccezione per gli interventi di cui ai precedenti punti 2.1.4 e 2.1.5.

L'esenzione dal pedaggio per il veicolo soccorritore sarà riconosciuta, fatto salvo casi particolari autorizzati di volta in volta dalla Società, per il percorso tra i punti d'ingresso a monte e a valle più vicini al luogo d'intervento ed esclusivamente per i veicoli autorizzati dalla Società al SSM.

Effettuato l'intervento, l'uscita dall'autostrada dovrà avvenire attraverso una porta gestita da personale di esazione, cui sarà consegnato, il biglietto e la tessera di esenzione pedaggio rilasciata dalla Società.

f. l'Organizzazione autorizzata, con le eccezioni di cui ai precedenti punti 2.1.4 e 2.1.5, si renderà garante per i pedaggi eventualmente dovuti e non corrisposti per i veicoli soccorsi. Per questi, in mancanza del biglietto, l'Organizzazione dovrà assicurarsi che l'utente paghi il pedaggio presso una porta gestita manualmente

La stessa risponderà altresì per le conseguenze di un eventuale utilizzo irregolare del biglietto, relativo al veicolo soccorso, non consegnato, alla stazione di uscita, per il calcolo del pedaggio.

g. solo se il veicolo da soccorrere è fermo nelle piazzole o nelle aree di servizio, parcheggio e/o piazzali di stazione, l'operatore del soccorso può effettuarne la rimessa in marcia sul posto purché l'operazione non richieda un tempo superiore a 15 minuti, né siano in atto situazioni di traffico intenso o condizioni meteorologiche avverse o di scarsa visibilità. Qualora il veicolo non possa essere rimesso in marcia sul posto, sia per impossibilità tecnica sia per necessità di tempo eccedente i limiti di cui sopra, l'intervento deve limitarsi al trasporto o traino fuori autostrada, fino ad un'officina corrispondente alla prima uscita nel senso di marcia rispetto al punto di fermo del veicolo soccorso. Qualora il veicolo venga preso in consegna dall'incaricato dell'officina, al conducente dovrà essere rilasciata una ricevuta, che riporti la ragione sociale e i recapiti dell'officina stessa, la targa ed il tipo del mezzo, il tipo di guasto, l'ora e la data di presa in consegna.

Previa informativa alla Sala Radio, l'utente potrà chiedere di essere trasportato presso un'officina di suo gradimento, nelle immediate vicinanze. Resta inteso al riguardo che in tal caso l'effettuazione di tale prolungamento di intervento non esimerà l'Organizzazione dall'obbligo di risposta ad altre successive attribuzioni di interventi nella stessa tratta autostradale;

h. qualora lungo il percorso tra il punto di fermo e la prima uscita vi sia un'officina di area di servizio, il veicolo deve essere ivi trasportato se di gradimento dell'utente.

Nel caso in cui non sia possibile far eseguire la riparazione presso l'officina dell'area di servizio o l'utente non gradisca che la riparazione sia effettuata presso detta officina, l'operatore del soccorso dovrà farne annotazione sul rapporto di servizio e proseguire l'intervento secondo le modalità stabilite ai punti precedenti;

i. i veicoli incidentati e/o sottoposti a sequestro dovranno essere trasportati all'esterno della proprietà autostradale secondo le indicazioni della Polizia Stradale; l'operatore incaricato del soccorso dovrà fornire notizia sul luogo di deposito alla Sala Radio competente al fine di consentire la successiva comunicazione al proprietario che chieda notizie al riguardo;

l. qualora l'addetto riscontri l'impossibilità tecnica di provvedere direttamente al recupero e/o al trasporto o traino del veicolo, deve informarne immediatamente la Sala Radio competente e chiedere alla stessa l'invio sul posto di un idoneo mezzo. A tale scopo, l'addetto è tenuto a fornire alla Sala Radio indicazioni circa il tipo di mezzo occorrente ed eventuali necessità di personale aggiuntivo e/o di attrezzature particolari.

Resta inteso al riguardo che potrà essere addebitato all'utente un solo intervento da parte di

chi lo abbia effettivamente prestato, ciò anche nel caso in cui a fronte della comunicazione dell'operatore intervenuto non sia possibile inviare un carro della stessa Organizzazione, dovendosi quindi ricorrere ad altra;

m. in presenza di uno o più veicoli ingombranti la carreggiata e impossibilitati a riprendere la marcia, in conseguenza di incidenti o di particolari situazioni ambientali, purché in assenza di feriti o morti, i mezzi di soccorso inviati sul posto devono provvedere, secondo le indicazioni della Polizia Stradale e/o del personale della Società ad effettuare l'immediato spostamento dei veicoli stessi lungo la corsia di emergenza o sul bordo della carreggiata, rinviando ad una seconda fase il trasporto all'esterno dell'autostrada, collaborando così a ristabilire nel più breve tempo possibile la transitabilità;

n. qualora l'addetto riscontri, in assenza dell'autorità di Polizia, ovvero del personale della Società danni cagionati alle strutture autostradali, dovrà informarne immediatamente la Sala Radio.

o. qualora i mezzi invadano la normale corsia di marcia e/o sorpasso e/o siano fermi in galleria, in tali situazioni, bisognerà aspettare l'intervento del personale apposito che ripristini le condizioni di sicurezza prima di poter effettuare il soccorso.

Per una corretta e puntuale applicazione delle modalità d'intervento l'Organizzazione è tenuta a diffondere le suddette procedure a tutte le Officine e Centri Interni.

4.5 CONTROLLI SU STRADA

I controlli su strada ai carri delle officine potranno essere svolti dal Personale della Società. Durante tale operazione, al personale delle officine, sarà chiesta l'esibizione dell'autorizzazione a manovre rilasciata ai sensi dell'art. 176 del vigente nuovo Codice della Strada, sarà, altresì, verificato l'impiego del vestiario ad alta visibilità e i dati stampigliati sul biglietto di pedaggio annotando casello, data e ora di entrata in autostrada.

In caso di inadempimenti saranno applicate le penali di cui al successivo punto 6, tabella in allegato A.

4.6 FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SSM

La formazione del Personale, mirata all'attività di soccorso autostradale, dovrà avvenire attraverso apposite sessioni formative secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, dal Decreto Interministeriale del 4 Marzo 2013 e svolte secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011 in materia di formazione obbligatoria per la sicurezza.

Al termine, l'Organizzazione dovrà produrre per tutto il Personale autorizzato all'espletamento del servizio di soccorso meccanico, gli attestati di formazione rilasciati da un Ente accreditato ai sensi del richiamato Accordo Stato-Regioni.

La formazione in particolare, dovrà riguardare:

- l'importanza dello sgombero tempestivo delle carreggiate autostradali;

- le norme di sicurezza per i lavori eseguiti in presenza di traffico veicolare ;
- le modalità di recupero e traino degli autoveicoli incidentati sulla carreggiata;
- le modalità di recupero per gli autoveicoli fuoriusciti dalla sede autostradale;
- le modalità di intervento sugli autoveicoli trasportanti merci in A.D.R. (merci pericolose).

L'Organizzazione dovrà inviare alla Società, con cadenza semestrale, un rendiconto dei corsi di formazione impartiti con l'indicazione dei temi trattati e l'elenco del personale formato.

5. GARANZIE

L'Organizzazione dovrà prestare una fideiussione bancaria o assicurativa - il cui testo dovrà essere uguale a quello riportato nel documento allegato sotto la lettera E, di importo pari ad € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) - da reintegrare ogni volta che venga escussa. Tale documento dovrà essere consegnato alla Società entro il termine essenziale di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca dell'Autorizzazione come previsto al successivo punto 7 numero 3.

La fideiussione suddetta servirà a garantire l'eventuale applicazione di penali di cui al punto 6.

6. PENALITÀ

La Società procederà all'applicazione delle penali in funzione della tabella in allegato B e le sanzioni pecuniarie verranno assunte direttamente nei confronti dell'Organizzazione.

La Società dovrà inoltrare entro trenta giorni dal momento dell'evento la contestazione (per contestazioni su base temporale i trenta giorni decorrono dallo scadere del periodo in esame) all'Organizzazione che, a sua volta, avrà trenta giorni di tempo per rispondere. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alla Società alcuna risposta o che non ritenga accettabili, a suo insindacabile giudizio, le ragioni addotte dall'Organizzazione a giustificazione del suo operato, provvederà nei seguenti termini:

a sospensione temporanea o esclusione definitiva dal servizio di una Officina o Centro Interno intimata dalla Società, a mezzo telefax, all'Organizzazione che fornirà riscontro entro le 48 ore successive al ricevimento della comunicazione con le medesime modalità. In ogni caso, trascorso il termine di 48 ore, la Società provvederà ad eliminare l'Officina o Centro Interno dalla propria Banca Dati;

b notifica delle pene pecuniarie, contenute nel testo del presente Disciplinare e nella tabella in allegato B. Gli importi dovranno essere versati alla Società entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica. Trascorso tale termine senza che l'Organizzazione abbia provveduto al versamento, la somma verrà escussa dalla fideiussione prestata. E' fatto obbligo di reintegro della fideiussione entro 30 giorni, pena l'esclusione della Organizzazione dal servizio.

Se le inadempienze relative al mancato utilizzo del vestiario ad alta visibilità e/o alla mancanza dell'Autorizzazione a manovre rilasciata dalla Concessionaria, sono rilevate dagli Ausiliari della Viabilità, si provvederà, con apposito modulo e secondo le procedure previste dall'accordo AISCAT – Ministero dell'Interno, alla segnalazione alla competente Sottosezione di Polizia Stradale, per le opportune sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada.

7. IPOTESI DI RISOLUZIONE ESPRESSA

Costituiranno cause di risoluzione espressa del rapporto con l'Organizzazione:

1. il venire meno, per qualsiasi motivo, dei requisiti richiesti per lo svolgimento del SSM, così come previsto al punto 1.2 del presente Disciplinare;
2. il rifiuto superiore al 2% (su base trimestrale) degli interventi assegnati all'Organizzazione in ciascuna Unità Territoriale;
3. La mancata consegna, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto, di copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8 dell'Autorizzazione e/o della fideiussione richiesta al punto 5 del presente Disciplinare;
4. reiterati inadempimenti da parte dell'Organizzazione;
5. l'applicazione di tariffe maggiori di quelle previste al successivo punto 8.

In tutti i casi di risoluzione del rapporto resterà salva la facoltà della Società di chiedere il risarcimento dei danni.

8. TARIFFE

L'Organizzazione non potrà in nessun caso applicare tariffe per lo svolgimento del SSM maggiori a quelle riportate nella sottoelencate tabelle, pena l'esclusione dal servizio come indicato al punto 7. Gli importi come di seguito riportati saranno rivisti con cadenza annuale sulla base dell'indice ISTAT della variazione del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Qualora una Officina o Centro Interno applichi una tariffa maggiore di quelle riportate o l'Organizzazione non risponda entro venti giorni dal ricevimento, a specifica richiesta di descrizione delle modalità di applicazione delle stesse su di un singolo intervento, la Società provvederà nel primo caso alla sospensione temporanea o definitiva dell'Officina o Centro Interno responsabile e nel secondo caso all'applicazione di una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) all'Organizzazione.

Le tariffe potranno essere rese pubbliche dalla Società ed è fatto obbligo all'Organizzazione di metterle a conoscenza della clientela, contestualmente ad ogni intervento; a tale scopo su ogni carro di soccorso e presso ogni officina dovrà essere disponibile il quadro riepilogativo delle tariffe vigenti.

TARIFFE MASSIME DI SOCCORSO IN VIABILITÀ AUTOSTRADALE
(IVA compresa)

tipo di veicolo	depannage (1)	trasporto/traino (2)	recupero (3)	costo per km
	Euro	Euro	Euro	Euro
Veicoli fino a 2,5 t	115,40	115,40	162,80	1,40
Veicoli da 2,501 a 5 t	201,90	201,90	285,30	1,70
Veicoli da 5,01 a 10 t	201,90	373,70	373,10	2,00
Veicoli > 10 t	201,90	475,60	543,00	2,70
Autotreni/autoarticolati > 10 t	201,90	679,50	814,80	2,70
Autobus > 10 m Mezzi d'opera > 25 t	201,90	679,50	1221,90	2,70

Le tariffe subiscono un incremento del 20% per servizio notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00) e per servizio nei giorni festivi compreso il sabato.

NOTE:

- (1) le tariffe relative al depannage prevedono l'intervento di un mezzo per il primo soccorso e non comprendono, in caso di riparazione sul posto, i costi della manodopera, di eventuali ricambi impiegati, del carburante e dei materiali di consumo necessari alla rimessa in marcia del mezzo. In viabilità autostradale sono compresi nella tariffa i chilometri percorsi dal mezzo di soccorso.
- (2) le tariffe di trasporto/traino comprendono in viabilità autostradale il trasporto/traino del veicolo soccorso fino al primo casello di uscita o alla prima officina competente in un raggio di 5 chilometri, e comunque fino alla sede dell'operatore intervenuto. Eventuali chilometri eccedenti percorsi dal mezzo di soccorso, per quanto non compreso nel servizio di trasporto/traino saranno conteggiati al costo per km. Il traino di autotreni o autoarticolati in una unica soluzione non è consentito se non su disposizione della Polizia Stradale.
- (3) per recupero si intende la rimessa in carreggiata di un veicolo. La tariffa di trasporto/traino per i veicoli fino a 2,5 t è comprensiva del recupero del mezzo, tranne per i recuperi speciali che richiedono l'intervento di mezzi superiori a 12 t. Le tariffe di recupero si sommano a quelle del trasporto/traino se effettuate o a quelle del depannage se l'intervento non richiede il trasporto/traino. Nel caso di recupero di veicoli cisterna, furgonati, bisarche, la tariffa si intende maggiorata del 50%. Nel caso fosse necessario o richiesto l'intervento di una seconda gru, il costo del recupero si intende raddoppiato. Le tariffe non comprendono eventuali operazioni di recupero per le merci trasportate.

TARIFFE MASSIME PER LA SOSTA DEI VEICOLI
(IVA compresa)

sosta	1° giorno	dal 2 ° al 30° giorno	dal 31° al 180° giorno	per ciascun mese successivo
	Euro	Euro	Euro	Euro
per veicoli di massa complessiva fino a 2.5 tonnellate	7,00	4,50 (€/giorno)	3,20 (€/giorno)	55,70 (€/mese)
per i veicoli da 2.501 a 5 tonnellate	15,30	10,90 (€/giorno)	6,40 (€/giorno)	81,40 (€/mese)
per i veicoli oltre 5 tonnellate	37,10	16,60 (€/giorno)	10,90 (€/giorno)	149,30 (€/mese)

La sosta dei veicoli si intende in area recintata e scoperta e non comprende la custodia del carico.

9. ALLEGATI

- 1) ALLEGATO "A" – *FAC-SIMILE AUTORIZZAZIONE*;
- 2) ALLEGATO "B" - *SUDDIVISIONE IN TRATTE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SOCCORSI PESANTI*;
- 3) ALLEGATO "C" - *PROVVEDIMENTI PER I CASI DI INADEMPIENZA*;
- 4) ALLEGATO "D" - *MODULO PER LA DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA*;
- 5) ALLEGATO "E" - *ELENCO DELLE UNITA' TERRITORIALI MINIME PREDETERMINATE*;
- 6) ALLEGATO "F" - *BOZZA DEL TESTO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA*;
- 7) ALLEGATO "G" - *TRATTE DI COMPETENZA DEL C.A.S.*;

Accettazione del Richiedente
(da compilare a cura del Richiedente)

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente in _____

in qualità di Legale rappresentante/procuratore della _____

con sede in _____

via/piazza n° _____

Codice fiscale n° _____ P.IVA n° _____

CAP _____ tel. _____

domiciliato presso _____

sottoscrive il presente Disciplinare a piena ed integrale accettazione di tutti i patti, termini e condizioni ivi contenuti e degli obblighi ivi previsti a proprio carico in qualità di Organizzazione richiedente l'Autorizzazione.

_____, li _____

Il Richiedente



ALLEGATO A
FAC-SIMILE AUTORIZZAZIONE

**AUTORIZZAZIONE EX ART. 175, COMMA 12 DEL D.LGS. 285/1992 SERVIZIO DI SOCCORSO
MECCANICO SULLE AUTOSTRAD E GESTITE DAL CONSORZIO AUTOSTRAD E SICILIANE**

con il presente atto Consorzio per le Autostrade Siciliane soggetta all'attività di direzione e coordinamento delle Autostrade A/18 Messina – Catania, l'A/18 Siracusa – Gela e l'Autostrada A/20 Messina – Palermo, con sede in Messina, Contrada Scoppo C.F. e Partita IVA n. 01962420830 (in seguito denominata "CAS"), in persona del sottoscritto Direttore Generale, sig. _____, che agisce in virtù dei poteri conferitigli,

Premesso che:

- a) Con nota n. _____ del _____, l'impresa _____, capitale sociale € _____ (_____) interamente versato, con sede legale in _____ C.F. e Partita IVA n. _____, rappresentata da _____ Nato/a a _____ il _____, ha presentato nella sua qualità di rappresentante legale, in virtù dei poteri ad esso/a attribuiti in forza di _____, ha presentato apposita richiesta di autorizzazione all'esercizio del Servizio di Soccorso Meccanico (per brevità "SSM"), fornendo a tal fine la documentazione richiesta;
- b) In fase istruttoria è stato verificato che l'impresa richiedente possiede i requisiti stabiliti all'accoglimento della richiesta di autorizzazione formulata;

AUTORIZZA

L'impresa _____, in seguito per brevità denominata come "Richiedente", all'espletamento, in via non esclusiva, del Servizio di Soccorso Meccanico lungo l'autostrada A18 e A20, alle condizioni e con le prescrizioni di seguito esposte:

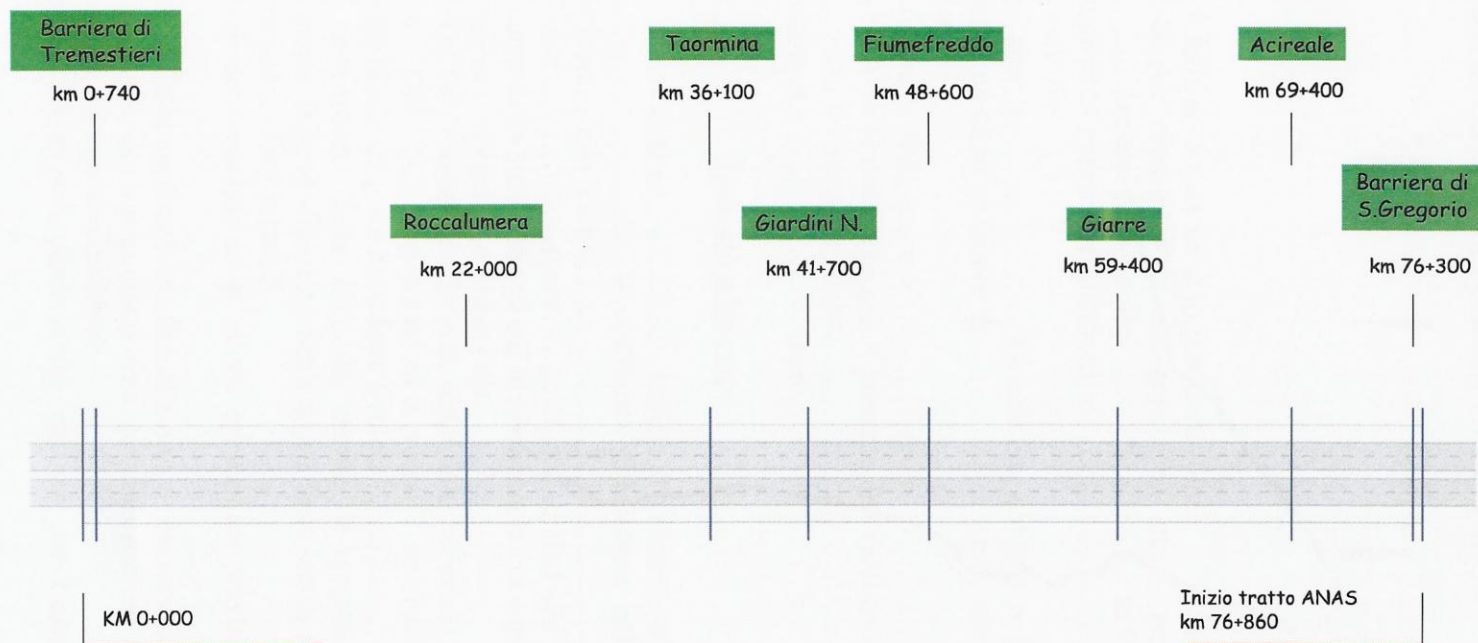
- 1) il SSM dovrà essere espletato secondo le modalità ed i criteri operativi fissati nel "Disciplinare d'Oneri per lo svolgimento del SSM" che viene allegato alla presente autorizzazione per farne parte integrante e sostanziale. Dette modalità e criteri operativi sono inderogabili e considerati dal CAS essenziali ai fini del corretto adempimento dell'autorizzazione.
- 2) Il SSM è volto a garantire la transitabilità dell'Autostrada anche a seguito di sinistri che abbiano coinvolto uno o più mezzi e comunque di rimuovere nel minor tempo possibile situazioni di pericolo - dovute a motoveicoli e/o veicoli (leggeri e/o pesanti) fermi in Autostrada - oltre a garantire, all'utenza, la disponibilità di una struttura che consenta, in caso di avarie meccaniche, l'intervento del personale specializzato per la pronta soluzione dei problemi e/o il traino/traino sollevato del veicolo presso una attrezzata officina. A tal fine il Richiedente è tenuto ad assicurare:
 - a) la rapida rimozione dall'Autostrada e sue pertinenze di qualsiasi motoveicolo e/o veicolo (leggero e/o pesante) fermo per avaria, incidente o altra causa mediante recupero e trasporto dello stesso, nei casi e con le modalità previste dal Regolamento;
 - b) le operazioni di rimessa in marcia, di rifornimento e gli interventi "in loco" che possono essere eseguiti con le attrezzature e le dotazioni di bordo dei carri di soccorso;
- 3) il Richiedente dovrà assicurare costantemente l'espletamento dei compiti ad essa assegnati ed a garantire la disponibilità e la funzionalità del servizio secondo le modalità operative ed i tempi di intervento previsti dal citato Disciplinare d'Oneri per lo svolgimento del SSM.
- 4) Il Richiedente dovrà mantenere diretti contatti con il CAS per la risoluzione di qualsiasi problema relativo alla esecuzione del Servizio autorizzato. In tal senso il Richiedente stesso si farà carico di ricevere eventuali richieste dei singoli operatori e di rappresentarle in modo organico al CAS, per la ricerca di eventuali soluzioni gestionali.
In nessun caso gli operatori dovranno rivolgersi direttamente al CAS. Tale disciplina dovrà essere riportata negli atti che regolano i rapporti tra il Richiedente ed i singoli operatori.
- 5) Fermi restando i criteri di funzionamento del SSM illustrati nell'allegato Disciplinare d'Oneri per lo svolgimento del SSM, resta convenuto tra le parti che il CAS, in ogni caso di incidente così come previsto al punto 4.2.1 dello stesso Regolamento, avrà la facoltà di fare eseguire gli interventi di recupero o di soccorso a enti o ditte dalla stessa scelti senza dover tener conto dei criteri di attribuzione degli interventi previsti dal Disciplinare stesso. In tali casi nessuna pretesa potrà essere

avanzata dal Richiedente che, con la sottoscrizione della richiesta di autorizzazione, si impegna a tenere il CAS manlevata da qualsiasi richiesta di danno da parte dei propri associati.

- 6) Il Richiedente dovrà portare a conoscenza dei propri associati, con i mezzi e le modalità che saranno concordati con il CAS, i servizi direttamente offerti e le relative tariffe, comprensive di ogni diritto accessorio. Così come previsto dal punto 8 del Disciplinare, dette tariffe non potranno in alcun caso superare gli importi massimi concordati.
- 7) In relazione a quanto previsto al punto 4.2.1 del Disciplinare, il CAS si riserva di attivare la centrale con un numero verde unico per la gestione centralizzata delle richieste di intervento in Autostrada. L'Organizzazione s'impegna fin d'ora, ove ciò si realizzi, a comunicare ai propri associati che l'espletamento del SSM in Autostrada avverrà, a far data da tale momento, solo tramite detto numero verde.
- 8) La gestione del SSM non potrà in alcun modo essere occasione per svolgere o far svolgere all'interno dell'Autostrada e sue pertinenze alcuna attività, ivi compresa quella pubblicitaria estranea al servizio stesso.
- 9) Il Richiedente dovrà fornire al CAS, secondo le modalità dalla stessa disposte, tutte le notizie ed i dati statistici relativi all'attività di SSM, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., secondo quanto previsto al punto 3.1 del Disciplinare.
- 10) Il Richiedente manterrà il CAS manlevato ed indenne da ogni responsabilità e/o richiesta di danni od altro in qualsiasi sede presentata da parte di terzi relativamente a pretese che abbiano comunque nesso con lo svolgimento del SSM,
- 11) Parimenti il CAS verrà mantenuto estraneo da qualsiasi vertenza che dovesse sorgere tra il Richiedente e gli utenti per il mancato pagamento, da parte di questi ultimi, delle tariffe di soccorso, con ciò escludendosi nei confronti del CAS qualsiasi pretesa da parte del Richiedente di garanzie, pagamenti surrogatori, interventi legali.
- 12) Il Richiedente dovrà rimborsare al CAS tutti i danni di qualsiasi genere, che dovessero essere arrecati alla proprietà autostradale o a terzi in conseguenza dell'attività di soccorso da essa svolta.
- 13) Per tutte le causali di cui ai precedenti punti 10, 11 e 12, il Richiedente dovrà stipulare una fidejussione bancaria o assicurativa per un importo pari a €. 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00). La fidejussione dovrà essere conforme allo schema allegato sub 1 alla presente autorizzazione, con l'obbligo di reintegro. Copia di detta Polizza dovrà essere consegnata al CAS prima di avviare l'esercizio del servizio.
- 14) Il Richiedente tratterà qualsiasi aspetto relativo allo svolgimento del servizio oggetto della presente Autorizzazione, in particolare se coinvolgente enti o ditte con i quali il CAS è in rapporto per l'esercizio autostradale, esclusivamente con il CAS fermo restando quanto disciplinato al precedente articolo.
- 15) La presente autorizzazione è valida sino al L'autorizzazione sarà tacitamente prorogata per la durata di un anno, salvo disdetta comunicata dal Richiedente con atto scritto e preavviso di almeno tre mesi.
- 16) L'Organizzazione è tenuta a comunicare tempestivamente al CAS, qualsiasi modifica nella propria struttura che possa determinare il venir meno dei requisiti minimi per l'espletamento del SSM.
- 17) In caso di osservazioni o richieste di modifiche alla presente Autorizzazione e/o al Disciplinare da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il CAS e il Richiedente verificheranno il contenuto delle stesse richieste di modifiche e/o osservazioni entro il termine di sessanta giorni dalla avvenuta notifica, onde valutarne la accogliibilità. In difetto di intesa al riguardo entro i termini di cui sopra, la presente Autorizzazione si intenderà decaduta ad ogni effetto.
- 18) Il presente atto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, sarà registrato per effetto degli artt. 5, 6, e 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 solo in caso d'uso a carico del richiedente.
- 19) Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, gli eventuali dati personali verranno inseriti ed elaborati nella banca dati del CAS e l'Operatore si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto all'art. 7 del suddetto D.Lgs.

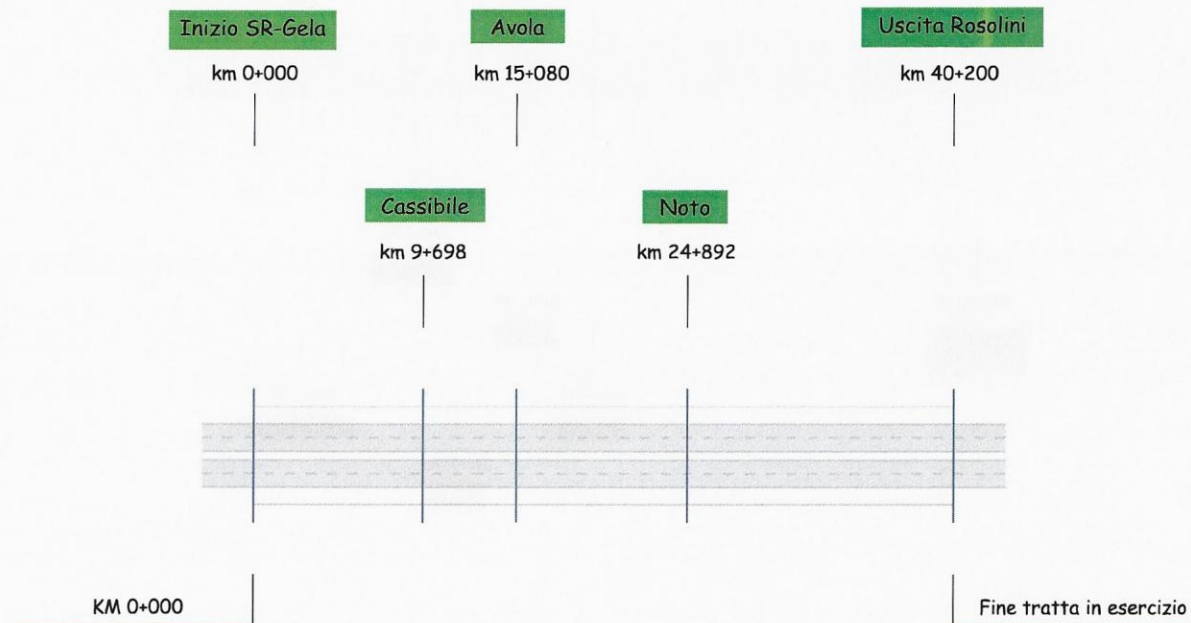
La presente Autorizzazione si intenderà automaticamente revocata in caso di mancato rispetto da parte del Richiedente di una o più delle condizioni e/o prescrizioni di cui al presente atto, nel caso di perdita, da parte del Richiedente, dei requisiti minimi per l'espletamento del SSM.

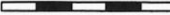
AUTOSTRADA MESSINA - CATANIA A/18



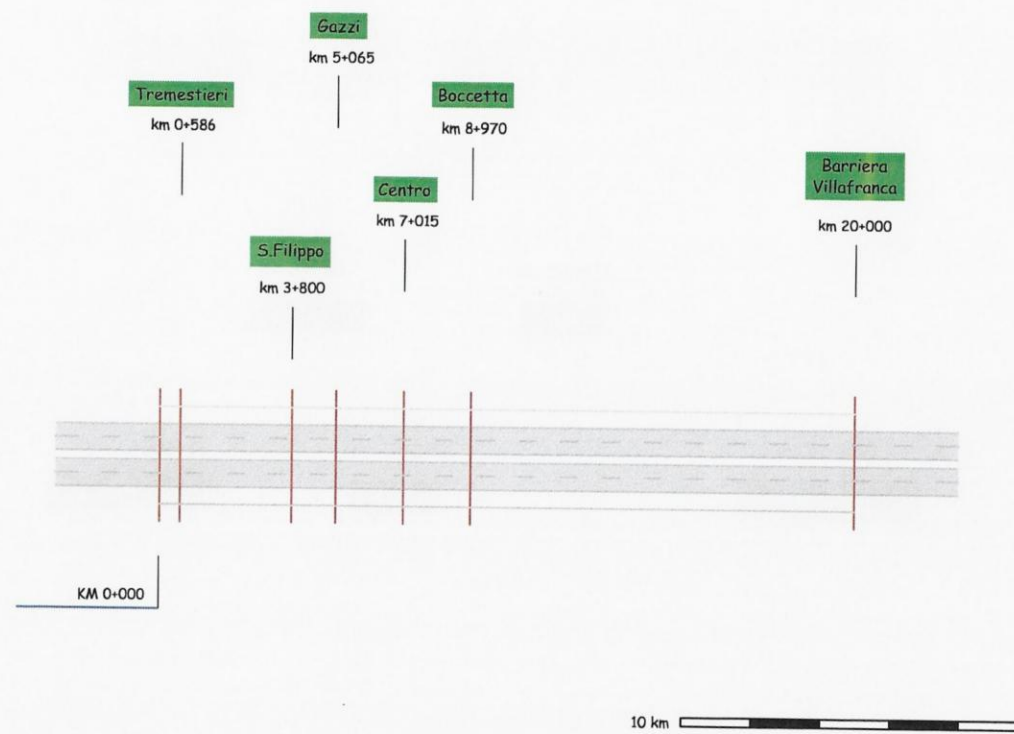
10 km

AUTOSTRADA SIRACUSA - GELA A/18



10 km 

AUTOSTRADA MESSINA - PALERMO A/20
tangenziale Messina - Villafranca



AUTOSTRADA MESSINA - PALERMO A/20
tratta Villafranca - S. Agata



10 km

AUTOSTRADA MESSINA - PALERMO A/20
tratta S. Agata - Buonfornello

S. Agata Militello

km 107+700

Tusa

km 143+906

Cefalù

km 168+190

Buonfornello

km 183+000

S. Stefano di
Camastra

km 135+052

Castelbuono

km 154+902

Barriera
Buonfornello

km 181+000



Inizio tratto ANAS

10 km

Spett.le
CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Contrada Scoppo
98122 MESSINA

Oggetto: Richiesta di Autorizzazione ex art. 175, comma 12, D. Lgs. 285/1992, per l'espletamento del Servizio di Soccorso Meccanico lungo le Autostrade gestite dal Consorzio Autostrade Siciliane (AUTOSTRADA A/18 MESSINA-CATANIA, AUTOSTRADA A/18 SIRACUSA-GELA, AUTOSTRADA A/20 MESSINA-PALERMO ED AUTOSTRADA A/20 MESSINA-PALERMO "TANGENZIALE DI MESSINA").

Il/la _____ (denominazione Ditta), Codice fiscale Partita IVA n. _____, con sede in _____ via/piazza _____, CAP _____, tel. _____, con domicilio presso _____, in _____ via/piazza _____, CAP _____, in persona del Legale rappresentante/procuratore (nome e cognome) _____, nato a _____, il _____ e residente in _____, Via _____.

PREMESSO che

- a) Il Consorzio Autostrade Siciliane è concessionario per la progettazione, costruzione e l'esercizio dell'autostrada A/18 Messina-Catania, autostrada A/18 Siracusa-Gela ed autostrada A/20 Messina-Palermo (d'ora in avanti indicata anche come "CAS"), in virtù di Convenzione stipulata il 27/11/2000 tra l'ANAS (oggi MIT) e CAS;
- b) ai sensi dell'Art. 3.1 lettera c) della Convenzione sopra citata, il CAS è tenuto all'organizzazione, al mantenimento ed alla promozione di un servizio di soccorso stradale su tutte le tratte Autostradali, tangenziali e pertinenze ad essa assentita in concessione, nel cui ambito è compresa l'istituzione di un Servizio di Soccorso Meccanico, in seguito per brevità denominato "SSM";
- c) l'attività di SSM è regolata dagli articoli 175, comma 12 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) – a mente del quale "il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia" – nonché dall'art. 374 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di Attuazione del Codice della Strada) – per il quale "L'attività di soccorso stradale e di rimozione di veicoli sulle autostrade può essere affidata in concessione dall'ente proprietario della strada a soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122";
- d) ai sensi del predetto art. 175 del Codice della Strada, il SSM potrà essere espletato da una pluralità di soggetti interessati che risultino possedere i requisiti minimi indicati nella Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24 maggio 1999, pubblicata sulla G.U. Serie Generale - n. 153 del 2 luglio 1999, recante "la regolamentazione del soccorso stradale in autostrada per i veicoli in avaria o incidentati" e dovrà essere effettuato sulla base del "Disciplinare d'Oneri per lo svolgimento del SSM sulle Autostrade di competenza del CAS" (allegato alla presente Autorizzazione per farne parte integrante e sostanziale e in seguito per brevità denominato "Disciplinare"), che regola i rapporti fra con le Organizzazioni che gestiscono il SSM;
- e) Il CAS, ha dato diffusione a tale Disciplinare presso i potenziali gestori del SSM allo scopo di individuare i soggetti che, in possesso dei requisiti richiesti, siano interessati allo svolgimento del SSM;

CHIEDE

il rilascio dell'Autorizzazione per l'esercizio del Servizio di Soccorso Meccanizzato (SSM) lungo le Autostrade di competenza del CAS e, a tal fine, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

di aver preso visione, di essere edotto e di accettare, senza riserva alcuna, i termini e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, così come meglio esplicitati nel fac-simile di autorizzazione e nel Disciplinare d'Oneri per lo svolgimento del SSM sulle tratte autostradali di competenza del CAS (*AUTOSTRADA A/18 MESSINA – CATANIA, AUTOSTRADA A/18 SIRACUSA – GELA, AUTOSTRADA A/20 MESSINA – PALERMO ED AUTOSTRADA A/20 MESSINA – PALERMO "TANGENZIALE DI MESSINA"*) e nei relativi allegati, pubblicati sul sito internet del CAS, che devono intendersi vincolanti per l'esecuzione del Servizio dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

Ai fini della presente procedura autorizzatoria, il sottoscritto Richiedente allega alla presente istanza:

- 1) copia del "DISCIPLINARE D'ONERI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO MECCANICO (SSM) SULLE AUTOSTRADIE GESTITE DAL CONSORZIO AUTOSTRADIE SICILIANE", estratto dal sito internet del CAS, debitamente siglato in ogni pagina e sottoscritto per integrale accettazione di quanto ivi previsto;
- 2) modulistica allegata al predetto Disciplinare *sub* B), D) ed E) debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal Richiedente;
- 3) copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del Richiedente, nella sua anzidetta qualità di rappresentante legale/procuratore di _____.

_____, li ____/____/____

Il Richiedente

